



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2020, proposto da:

Rita Tulelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Pasquale Scarpino, Lidia Frustaci, Eleonora Iozzo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, *“per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”*, pubblicato sul BURC N. 7 in data 23.01.2018;

- del verbale n. 1 del giorno 1.02.2020 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 3 del giorno 1.02.2020 della Commissione esaminatrice, nella parte

in cui viene attribuito illegittimamente ed immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”;

- del 1 verbale n. 7 del 18.02.2020 della Commissione esaminatrice del nella parte in cui viene attribuito illegittimamente ed immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”;

- del provvedimento, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in data 21.02.2020, con cui è stato comunicato “... *l’esito della prova scritta concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo...*”;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e 56 c.p.a.;

Vista l’istanza di misure cautelari proposta dalla ricorrente;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Ritenuto che in esito ad una sommaria delibazione della domanda, propria della presente fase, non sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare, in quanto lo svolgimento della prova pratica, alla quale la ricorrente non è stata ammessa, in base alle emergenze documentali non risulta ancora calendarizzato;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, ordinando, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della p.a. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l’elenco dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta della misura cautelare.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 29 luglio 2020, che si terrà secondo le disposizioni di cui agli artt. 84 D.L. n.18/2020 e 4 D.L. n. 28/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 24 giugno 2020.

Il Presidente ff
Arturo Levato

IL SEGRETARIO